



# COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **45**      Data: **28/07/2014**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 -**

Il giorno 28/07/2014 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	PANTOLI PIER LUIGI	S
BACCHI CRISTINA	S	COVERI FABRIZIO	S
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE	S	ZUCCHI PAOLA	S
FABBRI FABIO	S	BRAVACCINI SARA	S
MAGLIONI MADDALENA	S		
PETRINI PAOLO	S		
MERCURIALI GLAUCO	S		
GHETTI LUCA	S		
GALASSI MARINELLA	S	TOTALE PRESENTI 13	

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **CAPPELLI ANDREA EMMANUELE, MERCURIALI GLAUCO, COVERI FABRIZIO**.

Sono presenti gli Assessori esterni: **GIUNCHI ERMANO, CICOGNANI VITTORIO, VALLICELLI ANNA**,

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamati**, così come modificati dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

**Richiamata** la L. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) che, all'art.1, comma 380, prevede, a saldi invariati, con decorrenza 2013, l'attribuzione ai comuni di tutto il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL 201/2011, riservando allo Stato unicamente il gettito ad aliquota base degli immobili di categoria catastale D;

**Richiamato** l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

**Richiamato** l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110);

**Valutato che**, per assicurare gli equilibri di bilancio, risulta necessario approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014 ed approvare le aliquote del nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito dal comma 440 della L. 147/2013 e disciplinato dai commi 669-702 della stessa Legge di stabilità 2014;

**Considerato che**, in merito alle aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria, l'art. 13 del DL 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- a) al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 10 stabilisce, tra l'altro, che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Considerato**, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio, determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria:

**A) Aliquota ridotta al 4,80 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

**B) Aliquota ridotta al 6,00 per mille** per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente ;

**C) Aliquota ridotta al 4,60 per mille**, per le aree edificabili ubicate nelle frazioni di Teodorano, Piandispino-Valdinoce, San Colombano, Ricò-Gualdo e Vitignano (per delimitare le località si fa riferimento al Regolamento IMU, in fase di predisposizione), per le quali sia stata **rilasciata concessione edilizia nel periodo compreso fra l'1.01.2014 ed il 31.12.2014 e presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali**, entro il termine previsto dall'art.14 c.3 della L.R 31/2002. **L'aliquota ridotta è concessa per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire** a condizione che:

1. il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano;
2. la data di effettivo inizio, entro i termini previsti dalla L.R 31/2002, sia comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
3. la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal permesso di costruire (art.14 L.R. 31/2002);
4. il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la propria attività entro un anno dalla conclusione della costruzione dell'immobile

**D) Aliquota di base al 9,40 per mille** : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B) e C) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

**Dato atto che:**

- resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. 147/2013;
- l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. 147/2013;

**Rilevato che:**

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 19/12/2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

**Preso atto che**, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

**Dato atto** che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato "A" a questo atto;

#### DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1.1.2014, quanto segue:

1. stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

**A) Aliquota ridotta al 4,80 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

**B) Aliquota ridotta al 6,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente ;**

**C) Aliquota ridotta al 4,60 per mille, per le aree edificabili ubicate nelle frazioni di Teodorano, Piandispino-Valdinoce, San Colombano, Ricò-Gualdo e Vitignano (per delimitare le località si fa riferimento al Regolamento IMU, in fase di predisposizione), per le quali sia stata **rilasciata concessione edilizia nel periodo compreso fra l'1.01.2014 ed il 31.12.2014 e presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali**, entro il termine previsto dall'art.14 c.3 della L.R 31/2002. **L'aliquota ridotta è concessa per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire** a condizione che:**

1. il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano;
2. la data di effettivo inizio, entro i termini previsti dalla L.R 31/2002, sia comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
3. la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal permesso di costruire (art.14 L.R. 31/2002);
4. il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la propria attività entro un anno dalla conclusione della costruzione dell'immobile

**D) Aliquota di base al 9,40 per mille** si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

2. Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B) e C) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.  
Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.
3. dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
4. dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
5. confermare le detrazioni dall'imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; ossia euro **200**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
6. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014**;
7. di dare mandato all'ufficio tributi di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. "A",

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4<sup>o</sup> comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:  
Il Presidente  
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

**Copia**  
Il Segretario Comunale  
F.to BARONI MARIA PIA

---

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 20/08/2014

Il Segretario Comunale  
F.to Maria Pia Baroni

---

La suesesa deliberazione è:  
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale  
F.to Maria Pia Baroni

---

**Copia conforme all'originale ad uso amministrativo**

Il Segretario Comunale  
(Maria Pia Baroni)

